

Novità ISEE 2025

Data di ultima modifica: 30/12/2024

Le principali novità riguardanti i modelli ISEE elaborati a partire dal 1 gennaio 2025 sono le seguenti:

VALIDITA'	Le DSU compilate a partire dal 1° gennaio 2025 hanno validità fino al 31 dicembre 2025
COMPOSIZIONE DEL NUCLEO	<u>I soggetti inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere costituiscono sempre nucleo familiare a sé, anche se risultano residenti con altri soggetti.</u>
FIGLI NON CONVIVENTI MA A CARICO	Il reddito da prendere in considerazione per determinare se la persona è a carico o meno è quello relativo all'anno di riferimento dei redditi riportati nella DSU (nel secondo anno solare precedente la presentazione della DSU, quindi per le DSU presentate nel 2025 l'anno di riferimento è il 2023). <u>Si ricorda che i figli maggiorenni (non coniugati e che non abbiano figli) non conviventi con i genitori ma a carico, fanno parte del nucleo Isee dei genitori, a prescindere dall'età.</u>
PATRIMONIO MOBILIARE E IMMOBILIARE	Il periodo di riferimento sia dei redditi che dei patrimoni è il secondo anno precedente l'anno di presentazione della dichiarazione. Per le DSU compilate a partire dal 1° gennaio 2025, il riferimento è l'anno 2023 sia per i redditi sia per i patrimoni (saldo al 31.12.2023 / giacenza media 2023).
REDDITI IMPONIBILI IRPEF	Il quadro FC8 deve essere compilato unitamente alla DSU solo se, nell'anno di riferimento della DSU (2023 per l'ISEE 2025), uno o più componenti del nucleo familiare era esonerato dalla presentazione della dichiarazione dei redditi e privo della Certificazione Unica ovvero era in una situazione di sospensione degli adempimenti tributari a causa di eventi eccezionali. E' utile però fare una distinzione: se il soggetto ha presentato la dichiarazione dei redditi relativi al secondo anno solare precedente la presentazione della DSU (730/2024 o modello Redditi PF 2024), <u>oppure possiede una sola CU conguagliata dal sostituto d'imposta, il reddito complessivo Irpef non deve essere autodichiarato</u> a quadro FC8 (perché il dato verrà recuperato in automatico dall'Inps interrogando gli archivi dell'Agenzia delle Entrate) e <u>il dichiarante NON va indicato come ESONERATO a quadro A</u> ; se, invece, il soggetto è esonerato ed è <u>privo di CU rilasciata da un sostituto d'imposta, ovvero possiede più CU non conguagliate</u> , ovvero è in una situazione di sospensione degli adempimenti tributari a causa di eventi eccezionali, sarà necessario compilare il quadro FC8 inserendo l'importo del reddito complessivo a fini IRPEF riferito ai redditi prodotti nel 2023.

PROVENTI AGRARI AI FINI IRAP	Al quadro FC4 l'imprenditore agricolo deve indicare i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l' obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA . Deve essere indicato il valore della produzione netta determinata ai fini dell'IRAP a prescindere dalla non assoggettabilità ad IRAP dell'imprenditore agricolo a cui devono essere sottratti i costi del personale a qualunque titolo utilizzato per lo svolgimento dell'attività agricola, secondo le regole applicabili ai fini IRAP.
ISEE UNIVERSITA' - QUADRO C, AUTONOMIA DELLO STUDENTE UNIVERSITARIO	La soglia della capacità di reddito utilizzata per considerare autonomo lo studente universitario è fissata in 9.000,00 euro annui , fatta salva la possibilità per i soggetti competenti in materia di servizi per il diritto allo studio stabilire una variazione massima in aumento ovvero in riduzione pari al 5% rispetto a tale valore di riferimento.
CONDIZIONI AGGIUNTIVE	<u>Ai fini della composizione del nucleo rileva la RESIDENZA:</u> i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora autorizzati a risiedere nella stessa abitazione, e i componenti già facenti parte di un nucleo familiare continuano a farne parte anche a seguito di variazioni anagrafiche, qualora continuino a risiedere nella medesima abitazione.